



Data di pubblicazione: 05/11/2018

Nome allegato: *Capitolato speciale d'appalto.pdf*

CIG: 76386930E1;

Nome procedura: *Affidamento della gestione, in outsourcing, degli archivi per le sedi Provinciali INPS di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della regione Toscana, per due anni a partire dal 01/11/2018 o dalla data di perfezionamento del contratto.*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Toscana

***ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE Toscana
Via del Proconsolo, 10 – 50122 Firenze***

**ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs.
50/2016 e ss. ii. e mm.,
avente ad oggetto l'affidamento del
"Servizio per la gestione in outsourcing degli archivi per le sedi
territoriali Inps di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale
INPS della Regione Toscana"**

CIG: 76386930E1



ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati da:

- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016;
- vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare D.Lgs. n. 81/2008 e legge n. 123/2007 per le parti non abrogate dall'articolo 304 del D.Lgs. n. 81/2008;
- norme contenute nelle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" pubblicate da Consip SpA;
- norme contenute nell'iniziativa MEPA "*Servizi/Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione merci, Magazzino, Gestione Archivi)*";
- norme contenute nel presente disciplinare, nell'avviso per manifestazione di interesse, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico ed in tutta la documentazione ad essi allegata, che costituiscono le condizioni particolari di RdO;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile e dalla Legge Italiana.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è il servizio per la gestione in outsourcing degli archivi per le sedi territoriali Inps di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della regione Toscana.

Il servizio comprende le fasi di presa in carico dei documenti (fascicolo/i e/o faldone/i e/o raccoglitori/i facenti parte di una stessa pratica, denominate in poi



unità d'archivio - u.d.a.), l'archiviazione, la catalogazione, la conservazione, la consultazione, la movimentazione e la restituzione finale degli archivi stessi presso destinazione da indicarsi a cura dell'INPS, per alcune sedi INPS della regione Toscana indicate nell'allegato, secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è fissata in due anni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, la durata dell'appalto potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo appaltatore. In tal caso, l'attuale appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l'appalto, con un preavviso di 60 giorni, per sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto stesso, riconoscendo all'appaltatore il pagamento delle prestazioni fino a quel momento regolarmente eseguite.

ART. 4 IMPORTO STIMATO

L'importo presunto dell'appalto, stimato in base alle disposizioni contenute nell'art. 35, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ammonta ad **€ 58.440,00= IVA esclusa**, già comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€ 1.500,00**.

Tale importo è riferito ad un quantitativo medio di unità d'archivio, come sopra definite, pari a 402.000 (quattrocentoduemila) equivalenti ad un volume di circa 650 m³ (seicentocinquanta metri cubi).



Si precisa che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà introdurre varianti in aumento o diminuzione nel limite del quinto contrattuale (c.d. "quinto obbligo") alle medesime condizioni contrattuali, senza che l'appaltatore possa richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 5 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Nell'esecuzione dell'appalto, da svolgersi con la massima cura e diligenza, l'impresa dovrà fornire le seguenti prestazioni, con le modalità tecniche di seguito descritte:

presa in carico iniziale di circa 397.000 (trecentonovantasette) di unità d'archivio, pari ad un volume di circa 630 m³ (seicentotrenta metri cubi), attualmente depositate presso l'attuale appaltatore situato all'interno del territorio della regione Lazio. Si precisa che l'attuale appaltatore assicurerà a propria cura la consegna del materiale a bocca di magazzino, compreso dei riallacci dei fascicoli come definiti più avanti e del sistema relativo alla procedura gestione e database. Le pedane, il posizionamento su pedane, il carico sugli automezzi ed il trasporto presso la/e struttura/e dell'aggiudicatario della presente procedura è a totale carico di quest'ultimo, che ne dovrà curare tutte le ulteriori fasi di presa in carico e gestione. L'Istituto, nel periodo di validità temporale del contratto, potrà ordinare all'appaltatore, che ne assumerà l'obbligo e non potrà sollevare eccezione alcuna, l'attivazione delle prestazioni contrattuali anche in momenti distinti, modulando progressivamente il numero delle unità di archivio da conferire in funzione delle richieste ricevute dalle varie strutture periferiche con la possibilità di decremento o di incremento fino a raggiungere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, il limite del quinto contrattuale (c.d. "quinto obbligo").

Le pratiche detenute dall'attuale appaltatore e che saranno conferite inizialmente all'aggiudicatario della presente procedura appartengono alle seguenti sedi:

Direzione regionale INPS Toscana;



Direzione provinciale INPS Firenze;

Direzione provinciale INPS Massa Carrara;

Di seguito tutte nominate come "sede INPS"

fornitura di scatole di adeguata capacità e robustezza tali da assicurare la buona conservazione del materiale affidato;

trasporto del materiale non conferito all'attuale depositario presso il centro di archiviazione dell'appaltatore entro dieci giorni dalla data della singola richiesta da parte delle sedi Inps interessate. L'aggiudicatario, a fronte di una richiesta di archiviazione proveniente da una sede INPS, provvederà a propria cura e spese entro il termine indicato di dieci giorni, a prelevare il materiale d'archivio depositato presso la sede INPS richiedente e a trasportarlo presso il proprio magazzino. Avranno facoltà di richiedere il prelevamento di materiale d'archivio e l'archiviazione le sedi INPS, ognuna per le strutture di propria competenza. L'elenco delle sedi INPS interessate dalla presente procedura sono quelle in allegato al presente Capitolato speciale d'appalto;

catalogazione dei nuovi conferimenti entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi;

servizio di posizionamento delle scatole su scaffali;

servizio di conservazione e servizio di deposito;

servizio di catalogazione e inserimento dei documenti in un sistema informatico per la gestione informatizzata degli archivi da completarsi entro trenta giorni dalla data di inizio del contratto per il materiale preso in carico inizialmente e, con riferimento al punto 4., entro quindici giorni per i conferimenti di nuovo materiale da parte delle sedi INPS;



fornitura del relativo software archivistico a ciascuna sede INPS e alla stazione appaltante e relativo aggiornamento in funzione degli eventuali nuovi conferimenti;

servizio di evasione delle richieste di consultazione di singole unità di archivio o di parti di esse comprensivo della consegna alle sedi richiedenti la consultazione, del rientro e del riposizionamento delle stesse, a cura della ditta, nel centro di archiviazione. Tale servizio di movimentazione e trasmissione alle Sedi in modalità ordinaria dovrà essere garantito entro due giorni dalla richiesta con un limite annuo di 600 (seicento) unità di archivio. In modalità straordinaria, ovvero con richiesta e consegna entro le 24 ore, dovrà essere garantito il servizio di movimentazione con un limite annuo di 300 (trecento) unità d'archivio. Le modalità di servizio ed i quantitativi si intendono per singola Sede. Il servizio di evasione delle richieste di consultazione, movimentazione e trasmissione dovrà essere operativo entro 30 giorni solari dall'inizio del contratto, ed entro 15 giorni solari per il conferimento di nuovo materiale;

servizio di inserimento (riallaccio) di nuova documentazione nei fascicoli o pratiche e/o faldoni/raccoglitori già assunti in deposito (i riallacci sono indicativamente previsti nel 15 % annuo dei fascicoli costituenti l'archivio vivo nelle sedi), con aggiornamento del software archivistico;

servizio di consultazione tramite scansione dei documenti, acquisizione e invio delle immagini relative ai fascicoli e/o pratiche richieste, entro il limite di 30 scansioni settimanali per sede di appartenenza delle u.d.a. (*scan on demand*);

completamento delle informazioni identificative di ogni unità di archivio mediante rilevazione dal frontespizio del fascicolo di eventuali codici, tipologia del fascicolo, data di creazione, al fine di provvedere al successivo macero alla scadenza dei termini di conservazione, come



previsto dalle vigenti norme in materia di scarto di atti archivio, con aggiornamento del software archivistico esistente in cui per ogni nominativo siano rilevabili tutti i fascicoli a lui connessi al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo della posizione;

apertura di una casella postale elettronica per il ricevimento delle richieste di consultazione e di risposta alle sedi;

consultazione presso il centro di archiviazione dell'appaltatore da parte del personale Inps;

restituzione finale dei fascicoli al termine del contratto: in scatole di adeguata capacità e robustezza con apposizione di targa indicante il numero di riferimento dell'u.d.a contenute, disposte in ordine progressivo e suddivise per archivio, con trasferimento presso un'altra struttura da individuarsi a cura dell'Inps. La restituzione è a carico dell'aggiudicatario della presente procedura.

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Contratto e nella restante documentazione di gara, avvalendosi di personale specializzato.

Le comunicazioni, le richieste di consultazione e di consegna dei fascicoli saranno inoltrate per iscritto, utilizzando un modello all'uopo predisposto, ed eventualmente anche via fax nel caso di guasti accidentali al collegamento e-mail.

L'aggiudicatario nominerà un responsabile generale del servizio al quale sarà affidato il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento della presa in carico del materiale, la gestione degli eventuali reclami fino alla riconsegna finale delle unità d'archivio conferite, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.



In ogni caso l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'appaltatore assume inoltre l'impegno di garantire, nel proprio centro di archiviazione, l'utilizzo di strutture comunque dotate di impianti e attrezzature di stivaggio contraddistinte da livelli di meccanizzazione, sicurezza e dimensioni conformi alle normative vigenti in materia impiantistica, antinfortunistica, antincendio: gli impianti dovranno essere protetti da sistemi di antintrusione, antifurto e telesorveglianza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale: pertanto l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ART. 6 VARIAZIONI DELL'APPALTO

L'Istituto, nel periodo di validità temporale del contratto, potrà ordinare all'appaltatore, che ne assumerà l'obbligo e non potrà sollevare eccezione alcuna, l'attivazione delle prestazioni contrattuali anche in momenti distinti, modulando progressivamente il numero delle unità di archivio da conferire in funzione delle richieste ricevute dalle varie strutture periferiche con la possibilità di decremento o di incremento fino a raggiungere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, il limite del quinto contrattuale (c.d. "quinto obbligo").



L'appaltatore, tuttavia, sarà tenuto a prestare con continuità il servizio e/o le forniture anche in caso di eventuali variazioni della consistenza, per riduzioni di budget, e/o della dislocazione delle sedi INPS.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO

La fatturazione dell'attività contrattuale avverrà a seguito dell'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione. La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (Cod. Fisc.: 80078750587 – P.IVA: 02121151001), Firenze, Via del Proconsolo n. 10, C.A.P. 50122, e dovrà contenere il Codice CIG: **76386930E1**.

La fattura dovrà essere redatta con cadenza trimestrale conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà:

- essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice **IPA** da utilizzare: **UF5HHG**);
- applicare il meccanismo dello "split payment" ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55;
- indicare il canone trimestrale posticipato (determinato dal prodotto di 1/8 del corrispettivo biennale di una singola unità d'archivio richiesto in sede di gara, per il numero totale delle unità effettivamente conferite nel periodo considerato);
- contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.

Si precisa che inizialmente il prezzo giornaliero, tenuto conto che la quantità iniziale di u.d.a è pari a 397.000, verrà determinato nel seguente modo:

$$- \text{prezzo offerto} / 730 \text{ gg} / 402.000 \text{ u.d.a} = y$$

$y * 397.000 = \text{prezzo giornaliero}$, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

Per le unità d'archivio conferite successivamente all'avvio del contratto, si applicherà il corrispettivo giornaliero dal giorno del ritiro delle u.d.a. presso le sedi



INPS richiedenti sino alla fine del primo trimestre ordinario di fatturazione come indicato all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Da tale data in poi le u.d.a. di nuovo conferimento saranno fatturate con le modalità ordinarie previste all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Per le unità da decurtare a seguito dello scarto per decorso dei termini (ai sensi delle vigenti norme in materia di conservazione degli atti di archivio), si procederà in maniera analoga.

La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine all'importo fatturato.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, **nelle ipotesi previste nel Contratto**.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 30 e 105 del D.Lgs n. 50/2016. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della Stazione Appaltante che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui all'art. 108 del codice.

In applicazione del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine **di 60 giorni** dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente all'emissione della regolare esecuzione del servizio, come definita oltre.

Ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, commi 986, 987 e 988, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno



a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all'Impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Impresa al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'Impresa.

In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere inoltrate dal soggetto mandatario all'indirizzo dell'Amministrazione. I pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

ART. 8 INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto, sotto forma di corrispettivo biennale per unità d'archivio (con le specificazioni contenute nella lettera d'invito relativamente ai corrispettivi per unità d'archivio conferite successivamente all'avvio del contratto), determinato a



proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste all'art. 5, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo all'appaltatore medesimo ogni relativo rischio o alea.

Pertanto l'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato. Per quanto non stabilito si fa riferimento all'art. 106 del D.L.gs n. 50/2016 (modifica di contratti di durante il periodo di efficacia).

ART. 9 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario in sede di stipula del contratto dovrà produrre, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione, copia di idonea polizza assicurativa stipulata con primario Istituto assicurativo, per un massimale pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomilavirgolazero), a copertura del rischio da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale dei documenti, opere o impianti, o per i danni arrecati all'Istituto, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali etc.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Inps a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla trattenuta della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



ART. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'appalto a regola d'arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS Toscana procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente, sin d'ora, alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, ivi incluso, per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.



L' Appaltatore dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L' Appaltatore è tenuto inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L' Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile del Procedimento, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della "Comunicazione di Assunzione" entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore si impegnerà, inoltre, a rispettare le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:

- dovrà avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali: detto personale potrà accedere agli uffici delle varie strutture Inps nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, avendo cura di verificarne preventivamente il contenuto;
- tale personale, durante le operazioni di prelievo e riconsegna dei fascicoli, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta appaltatrice;
- il personale addetto al servizio durante la permanenza presso le strutture Inps, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale sia nei confronti di terzi presenti negli uffici;
- il personale non gradito all'Inps dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.



ART. 11 SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore, l'Istituto, oltre all'applicazione delle penali, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e ove lo riterrà opportuno alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'Appaltatore la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a quindici giorni, l'Istituto avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

ART. 12 SOPRALLUOGO

L'operatore prima di presentare la propria offerta dovrà prendere visione del materiale presso l'attuale appaltatore, società BUCAP S.p.a., al fine di prendere conoscenza dello stato, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali.

Il sopralluogo dovrà essere concordato con la società Bucap di via E. Ramarini, 7 00015 Monterotondo Scalo - ROMA, tel. 39 06 9060181 info@bucap.it - www.bucap.it.

Non verrà rilasciata nessuna attestazione di avvenuto sopralluogo, costituendo prova dello stesso l'accettazione per presa visione del presente Capitolato speciale di appalto.

ART. 13 REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si intenderà accettato solo a seguito della sua regolare esecuzione, secondo quanto prescritto dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010 p.q.n.a. La regolare esecuzione del servizio è intesa quale



verifica che il servizio sia conforme alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La regolare esecuzione non esonererà comunque l'Appaltatore dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.

ART. 14 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Inps potrà ordinare ad altro operatore economico, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l'Inps potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 15 FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.



In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs n. 50/2016, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 17 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Aggiudicatario:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente,



- opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

ART. 18 PENALI

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, le penali previste per inadempienze dell'Appaltatore durante l'esecuzione delle prestazioni sono di seguito indicate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Inps, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti per la presa in carico, trasporto, fornitura di scatole, catalogazione, evasione richieste di consultazione, ritiro e rientro del materiale consultato, restituzione finale delle unità di archivio e ogni altra prestazione prevista dal presente capitolato, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Inps una penale pari al **tre per mille del canone trimestrale**, come individuato nell'articolo 7 del presente Capitolato speciale d'appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'Appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto: in tal caso l'Inps applicherà all'Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.



Fermo restando l'applicazione delle penali previste, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, nonché - in caso di molteplicità e/o reiterazione e/o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 Cod. Civ. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Secondo i principi generali, l'applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, email o fax, dalla Stazione Appaltante, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 19 CAUZIONE PROVVISORIA



L'offerente è tenuto a presentare a corredo dell'offerta una garanzia provvisoria di **€ 1.168,80** pari al 2% dell'importo a base di gara; la garanzia deve contenere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- un periodo di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione dell'offerta e l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta scritta dell'Istituto, la garanzia stessa per un eguale periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 93 e all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, e può essere costituita:

- mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio decreto n. 375/1936 e s.m.i.) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 209/2005 e s.m.i.) oppure polizza rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'INPS; il valore deve essere al giorno del deposito. Si chiede di allegare documento attestante l'avvenuto deposito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2 del Codice, in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche, **a pena di esclusione**, una **dichiarazione** di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa contenente l'impegno del medesimo verso il Concorrente a



rilasciare, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore dell'INPS.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati;

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 50 % da parte delle imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità, relativo all'attività oggetto dell'appalto, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o *rating di legalità*.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento d'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

La cauzione provvisoria deve garantire anche il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante che il concorrente è tenuto a versare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, stabilita in euro **€ 292,20**, pari al cinque per mille dell'importo a base di gara.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti di concorrenti si applica quanto all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del raggruppamento, con specificazione del soggetto capogruppo. La garanzia può



essere sottoscritta anche dal solo titolare/legale rappresentante della ditta mandataria individuata;

- in caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, la riduzione del 50% dell'importo della garanzia è ammessa a condizione che tutte le imprese partecipanti al raggruppamento risultino in possesso della certificazione in merito alla qualità aziendale.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nella misura del dieci per cento del valore dell'importo contrattuale, con le correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione per tutta la durata del contratto.

La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e comunicati dall'INPS. Qualora l'Aggiudicatario non provveda alla costituzione della garanzia, l'INPS procederà all'aggiudicazione all'operatore economico che segue nella graduatoria di gara ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, salva ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

Al riguardo, il soggetto aggiudicatario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà dimostrare di aver provveduto alla costituzione di tale deposito.



La cauzione definitiva, essendo costituita a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'INPS a causa dell'inadempienza del soggetto aggiudicatario - salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell'INPS - sarà restituita al termine del rapporto contrattuale previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte del soggetto aggiudicatario, di tutti gli obblighi contrattuali.

In presenza di inadempimenti del soggetto aggiudicatario la Stazione Appaltante potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Qualora il soggetto aggiudicatario risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto stipulato.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti. È subappaltabile l'esecuzione delle seguenti prestazioni: fornitura di scatole, trasporto, deposito e restituzione finale.



L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il Concorrente all'atto dell'Offerta o l'Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti della fornitura che intendano subappaltare;
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice;
- che il contratto di subappalto contenga, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.



La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo.

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso.

ART. 22 LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il



rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016:

-prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione regionale la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

-ai fini del pagamento, la Direzione regionale verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l'INPS, per il caso di mancata regolarizzazione la Direzione Regionale potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrisponderci all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale INPS Toscana, e a richiedere



l'estromissione della Direzione Regionale INPS Toscana stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A.

La Direzione regionale INPS Toscana, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale INPS Toscana sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

ART. 23 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto;
- b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 18 del presente Capitolato speciale d'appalto;
- c) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;



- d) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- i) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.



Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 24 RECESSO

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso o risoluzione a qualunque titolo, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

In caso di recesso o di risoluzione del contratto a qualsiasi titolo l'appaltatore sarà tenuto alla restituzione delle unità d'archivio secondo quanto stabilito all'art. 5 (modalità espletamento dei servizi) punto 15 del presente capitolato.

ART.25 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi alla struttura ed all'attività dell'Amministrazione, venuti a conoscenza del personale dell'Appaltatore in relazione all'esecuzione dell'appalto, non dovranno essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati dal parte dell'Appaltatore e da parte di chiunque collabori con la stessa per fini diversi da quelli contemplati dall'appalto. Restano salve e si richiamano le disposizioni normative in materia di segreto d'ufficio. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza ed è inoltre tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero



eventualmente comunicate dall'Amministrazione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura.

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'INPS, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non.

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento ed il conferimento degli stessi è obbligatorio per partecipare alla gara; i dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Regionale INPS, Via del Proconsolo n° 10, 50122 – Firenze.

Il responsabile del trattamento è il Dott. Marco Ghersevich, Direttore Regionale.

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest'ultimo potrà rivolgersi a:

Direzione Regionale INPS, Via del Proconsolo n° 10, 50122 – Firenze.

Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. In caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente i partecipanti alla gara, quali controinteressati, con l'invio dell'offerta forniscono il consenso alla trasmissione telematica agli altri concorrenti che ne fanno richiesta di tutta la documentazione di gara prodotta. L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/1990, dall'art 53 del DLgs 50/16 e dalla circolare INPS n 4 dell'8.01.2013.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali.



L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.

L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'INPS Direzione Regionale Toscana e delle Sedi Provinciali o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 26 CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del contratto non sarà fatto ricorso all'istituto dell'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la risoluzioni delle controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 27 UFFICIO COMPETENTE

L'Ufficio della Stazione Appaltante competente per il presente appalto è: INPS – Direzione regionale Toscana – Team Risorse Strumentali Beni e Servizi –



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Toscana

Via del Proconsolo, 10 – 50122 Firenze.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Paolo Braccacini

Telefono: 055 2378751;

E-mail: risorsestrumentali.toscana@inps.it

PEC: direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it

**ELENCO SEDI PROVINCIALI E DELLA DIREZIONE REGIONALE INPS CON
RELATIVE STRUTTURE DI PERTINENZA DOVE EFFETTUARE IL SERVIZIO**

Comune	Indirizzo
FIRENZE	VIALE BELFIORE N. 28/A
FIRENZE	VIA MASACCIO N. 122/126
MASSA CARRARA	VIA DON MINZONI N. 1
DIREZIONE REGIONALE	VIA TORTA N. 14 / VIA DEL PROCONSOLO N. 10

Il Direttore Regionale
Marco Ghersevich
f.to Marco Ghersevich